

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto ed utilizzazione del Territorio)

PROPOSTA DI LEGGE

"PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI
STORICI".

ex p.d.l. d'iniziativa del consigliere Paolucci "Abrogazione dell'art. 2 della
legge regionale 9 gennaio 1978, n.1 'Primi provvedimenti per la tutela, la con-
servazione e la valorizzazione dei centri storici".

Esaminata dalla Commissione nella seduta del 20.3.1985. Parere favorevole

Relatore: Onofrio VESSIA.

- Relazione;
- p.d.l. e testo proposto dalla Commissione.

Marzo 1985.

P.D.L. "PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI" D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE PAOLUCCI.

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge regionale 9 gennaio 1978, n.1 "Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici" ha già consentito a diversi Comuni pugliesi di arricchire il proprio patrimonio immobiliare con pregevoli edifici siti nei centri storici sottraendoli al tempo stesso al degrado. Ritengo che la legge abbia costituito per la Regione Puglia una delle scelte dal significato più alto, ~~per~~^{per}correndo l'attuale vasto e diffuso interesse per il recupero dei centri antichi, su cui altri provvedimenti statali e regionali sono successivamente intervenuti.

La legge tuttavia ha mostrato nel tempo alcune difficoltà operative; prime tra tutte la necessità che i Comuni entro sei mesi dalla sua entrata in vigore si fossero muniti dell'inventario dei beni immobili per i quali intendevano chiedere le provvidenze della legge stessa. Tale vincolo ha messo oggi molti Comuni nella impossibilità di utilizzare la legge.

Si è pensato di superare il problema abrogando l'art. 2 che imponeva appunto il vincolo suddetto. La Commissione ha però ritenuto opportuno che l'obbligo dell'inventario permanesse, consentendo ai Comuni di formarlo e comunicarlo alla Regione in occasione dell'inoltro della domanda di concessione del contributo.

Altre modeste modificazioni, attinenti a procedure tecniche di erogazione del contributo e di controllo sulle opere eseguite, hanno infine indotto a presentare un nuovo completo articolato, che lascia intatte le linee fondamentali della legge n. 1/78, ma che assicura maggiore snellezza e più incisivo controllo sui programmi di intervento.

Marzo 1985.

Onofrio Vessia

Consiglio Regionale
della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.55/Pdel 23.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 23.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 21.3.1985

- P.d.L. "Provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Abbati, Lia, Di Gioia, Calvario, Colasanto, Troccoli, Rossi.

contrari:

di astensione:

Ammy

PROPOSTA DI LEGGE

"ABROGAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 9.1.1978, N.1 'PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI".
d'iniziativa del consigliere Paolucci.

Articolo unico

1. L'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1 è abrogato.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

"PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI".

Art. 1

1. Gli interventi e le provvidenze per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli immobili situati nei centri storici, di proprietà degli Enti locali, nonché per l'acquisto da parte dei predetti Enti di immobili ubicati negli stessi centri storici, sono disposti a norma della presente legge.

Art. 2

1. Gli Enti locali interessati sono tenuti a formare l'inventario dei beni immobili per i quali intendono chiedere le provvidenze di cui all'art.1.

2. Le domande per la concessione dei contributi ~~presentate~~ ^{sono} presentate, unitamente all'inventario di cui al comma precedente, al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate da una relazione tecnico-economica di massima dell'intervento che si intendé effettuare precisando la destinazione futura degli immobili.

Art. 3

1. I contributi sono concessi dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

2. Il decreto di concessione indicherà il termine entro il quale l'Ente beneficiario deve presentare la delibera di approvazione del progetto esecutivo fornito di tutti i pareri o nulla osta richiesti per la realizzazione dell'intervento.

4

3. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato, su richiesta motivata dell'Ente beneficiario, per un periodo non superiore ad un anno.

4. Per l'affidamento dei lavori, la rendicontazione ed il collaudo delle opere valgono le norme regionali vigenti in materia di LL.PP. intendendosi ogni competenza demandata all'Assessore all'Urbanistica.

5. Per la liquidazione dei finanziamenti può essere concesso un acconto in ragione del 70% del contributo a presentazione, all'Assessore all'Urbanistica, della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo di cui al 2° comma del presente articolo.

6. Il saldo sarà corrisposto con apposito provvedimento del Presidente della Giunta regionale approvativo degli atti di contabilità finale e/o di collaudo.

7. Non saranno ammesse a contributo le spese eccedenti l'importo impegnato nè le maggiori spese derivanti da ritardi ingiustificati nell'esecuzione dei lavori o da inadempienze dell'Ente beneficiario.

Art. 4

1. Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale di concessione del contributo costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2. Gli Enti beneficiari procedono all'acquisizione degli edifici da risanare bonariamente sulla base delle valutazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale ovvero a mezzo esproprio per il quale si applicano i principi contenuti nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n.865.

Art. 5

1. Gli immobili risanati dovranno essere perennemente destinati ad attività culturali o ricreative quali musei, mostre, biblioteche, sale per riunioni o dibattiti per rappresentazioni teatrali oppure ad attività sociali quali asili nido o scuole dell'obbligo, centri sociali, consigli di quartiere, ambulatori di quartiere, essendo comunque vietata la destinazione ad uffici, abitazioni, attività commerciali o altre attività di lavoro.

2. ~~Prima~~ Prima della concessione del contributo regionale, l'Ente locale interessato dovrà adottare apposita deliberazione nella quale venga espresso l'impegno per la destinazione futura dell'immobile.

3. In caso di mancata osservanza dell'impegno assunto, la Giunta regionale provvederà al recupero del contributo concesso.

Art. 6

1. L'Assessore competente, se delegato, esercita i poteri demandati al Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

1. La legge regionale 9 gennaio 1978, n.1 è abrogata.
2. Sono confermati i finanziamenti comunque concessi in attuazione della legge regionale 9 gennaio 1978, n.1 ed agli interventi disposti si applicano le norme della presente legge.

Art. 8

1. Agli oneri della presente legge si fa fronte con le somme di cui al Cap. 0102240 del bilancio di previsione esercizio 1985, che assume la seguente nuova denominazione "Provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici" di cui alla l.r. n....."
2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti dei rispettivi bilanci.